

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del Protocollo n. 1, con traduzione non ufficiale	»	5
Testo del Protocollo n. 2, con traduzione non ufficiale	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è stata negoziata in seno al Comitato costituito per lo studio dell'ampliamento delle garanzie per la persona previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950.

Tale Convenzione, redatta il 26 novembre 1987 a Strasburgo e ratificata dal nostro Paese con legge 2 gennaio 1989, n. 7, è stata anche ratificata da molti Paesi europei. Anche in seno alle Nazioni Unite è stata adottata una Convenzione avente analogo contenuto, tuttavia è rimasto al Consiglio d'Europa un ruolo pionieristico sulla materia che ancora oggi verifica puntualmente l'applicazione della Convenzione europea attraverso il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ancora oggi operante. Tale Comitato è composto da personalità di spicco e di grande prestigio internazionale il cui ruolo è quello di cooperare per l'applicazione della Convenzione e di denunciare eventuali abusi.

Nel novembre del 1993 sono stati redatti due Protocolli aggiuntivi alla Convenzione,

firmati dall'Italia solo nel mese di novembre di quest'anno.

Il Protocollo n. 1 modifica la Convenzione del 1987, in quanto prevede l'opportunità di permettere anche agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderire alla Convenzione attraverso un opportuno meccanismo di elezione; inoltre agli Stati che entreranno a far parte della Convenzione saranno notificate le attività dell'Assemblea consultiva ed ogni altra decisione del Consiglio. Tale Protocollo provvede pertanto a modificare gli articoli di riferimento della Convenzione nel senso sopra indicato.

Il Protocollo n. 2 modifica la Convenzione base al fine di consentire ai membri del Comitato di essere rieleggibili due volte. Tale modifica si è resa necessaria per permettere un ricambio equilibrato dei membri del Comitato.

Vengono pertanto modificati gli articoli di riferimento della Convenzione relativi alla non rieleggibilità dei membri del Comitato.

Dall'applicazione degli atti internazionali in parola non emergono oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 e il Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del Protocollo n. 1 e dall'articolo 3 del Protocollo n. 2.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

